

CITTA' DI AVOLA

(Libero consorzio di Comuni della Provincia di Siracusa)

SETTORE 8 - RANDAGISMO

OGGETTO: Servizio di cattura, custodia, cura, mantenimento, degli animali randagi nel territorio di Avola da parte di associazione che gestisce struttura privata per mesi 7 (sette) cioè gg 212.- **CIG:ZBF2F8EB20**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

IMPORTO DEL PROGETTO

SPESE INDIVIDUATE

IMP del servizio(n. 60cani *c.m. eu.3,0/di* gg 212 (mesi 7)	EU	38.160,00
I.V.A. 22%	EURO	8.395,20
IMPORTO DEL SERVIZIO E SOMME DA IMPEGNARE	EURO	46.555,20
PER TRASPORTI IN ALTRO CANILE (eventuale)	EURO	1.444,80
IMPORTO COMPLESSIVO DA IMPEGNARE	EURO	48.000,00
(DICONSI EURO QUARANTOTTOMILA/00).-		

Avola,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 8
(GEOM. ANTONINO ROMANO)

CAPITOLATO SPECIALE.

ART. 1 - OGGETTO

1.L'appalto ha per oggetto la: cattura, custodia, cura, mantenimento, trasporti per la sterilizzazione – re immissione nel territorio - incenerimento carcasse degli animali randagi confinati in rifugio sanitario privato.

2.L'aggiudicazione dell'appalto sarà effettuata con le procedure d'urgenza previste nel D.Lgs n. 50/2016 ai sensi dell'art. 36 lett. a) tra le strutture provinciali segnalate dal servizio veterinario dell'ASP n. 8, secondo quanto previsto nella lettera di invito – bando di gara coerentemente col regolamento comunale.

ART. 2 – DURATA E COSTI

1. L'appalto avrà durata di mesi 7 (sette) cioè gg 212 decorrenti dalla data di consegna del servizio e per un numero ordinario medio di **60cani**, salvo quanto previsto dal successivo art. 7, co. 3.

2. L'importo a base d'asta relativo alla custodia, cura e mantenimento giornaliero per singolo cane è di € 3,00 oltre I.V.A. 22% e per un numero di 60x212 gg. = € **38.160,00** soggetto a ribasso, oltre I.V.A. 22% **per un totale di € 46.555,20 oltre spese per eventuale trasferimento dei randagi già confinati rifugio OASI di Augusta, ammontanti forfettariamente ad euro 1.444,80 I.V.A. 22% compresa.**

3.I costi invece dei seguenti servizi accessori: catture,trasporti A/R dovuti a sterilizzazione e trasporti,solo andata, per la re immissione, incenerimento carcasse animali deceduti nella struttura, **non sono soggetti a ribasso** e saranno rimborsati alla ditta aggiudicataria con ulteriore impegno per i massimali previsti al comma 1 – punti a) b) c) e d) dell'art.6 del presente capitolato, che così si riepilogano:

- **incenerimento** carcasse animali presso impianto autorizzato, compreso di prelievo e trasporto € 60,00 I.V.A compresa cad.;
- **trasporto** A / R per sterilizzazione max. 150 presso ambulatorio veterinario ASP n. 8, € 20,00 IVA compresa cad.
- **trasporto – solo andata-** per re immissione € 10,00 IVA compresa cad.
- **catture, compreso trasporto** € 50,00 IVA compresa cad.;

Si precisa inoltre che questa Stazione appaltante non ha ritenuto dover procedere a calcolo di spese per la sicurezza imputabili a interferenze (di cui all'art. 26 del D.lgs n. 81/08) e alla redazione del D.U.V.R.I. in quanto trattasi di appalto di servizio la cui esecuzione non è prevista all'interno della Stazione appaltante o all'interno di sedi di altri lavori, forniture e servizi appaltati. Pertanto gli oneri per la sicurezza da interferenze sono pari a zero.

ART.3 - INTERVENTI

1. L'affidatario s'impegna ad eseguire la cattura, la cura, la custodia, il mantenimento ed il trasporto degli animali randagi segnalati dagli uffici comunali competenti fino al giorno dell'affidamento o adozione, del decesso o della loro re immissione .

2. L'intervento per la cattura dovrà essere effettuato entro le due ore successive alla segnalazione ricevuta da parte degli uffici competenti. All'atto della cattura il personale addetto verificherà in loco immediatamente se l'animale sia dotato di segno di riconoscimento (microchip, mediante lettore apposito o altro) ed in caso affermativo ne farà segnalazione immediata all'A.S.P. n.8 Servizio Veterinario, che gestisce l'anagrafe canina informatizzata per gli adempimenti di competenza.

Qualora l'intervento non porta alla cattura dei randagi segnalati dovranno essere effettuati dalla ditta appaltatrice successivi sopralluoghi ed interventi fino alla cattura che, quando necessario, potrà essere effettuata con prodotti narcotizzanti, senza nulla pretendere, ad eccezione dell'onere derivante dalla effettiva cattura dei cani randagi.

3. A cattura avvenuta e, dopo aver informato il servizio Veterinario dell'A.S.P. n.8, ed il competente ufficio comunale, per i controlli di competenza, l'affidatario provvederà per ciascun animale alla profilassi, alla pulizia periodica, alle eventuali cure ed alla custodia fino al momento della restituzione al proprietario o ad eventuale adozione o alla re immissione nel territorio.

4. Gli interventi di sterilizzazione, finalizzati alla re immissione nel territorio, verranno stabiliti dal Sindaco d'intesa con l'Area di Sanità Pubblica Veterinaria dell'ASP competente.

5. L'area che forma oggetto del presente appalto è l'intero territorio comunale.

ART. 4 – CONDIZIONI DI CONSEGNA

1. I cani catturati, se non reclamati entro trenta giorni, possono essere ceduti gratuitamente a privati che diano garanzia di buon trattamento o ad associazioni protezionistiche degli animali.

2. L'affidatario s'impegna ad accogliere, alle condizioni del presente capitolato, dall'inizio del servizio tutti i cani ospitati nella struttura precedentemente convenzionata, anche se eccedenti il numero dei cani previsti in convenzione e provvederà ad effettuare il trasferimento, a propria cura e spese, entro il termine massimo di giorni sette dalla consegna del servizio medesimo.

3. Il competente ufficio comunale, vigilerà sulle operazioni di trasferimento degli animali da un canile all'altro e redigerà apposito verbale.

ART.5 – REQUISITI DELLA STRUTTURA

1. L'affidatario mette a disposizione un canile, autorizzato dagli organi competenti, costruito o adeguato secondo quanto previsto dal D.P. n.7/2007. In particolare, deve essere provvisto di:

- a) sezione per animali sottoposti ad osservazione sanitaria;
- b) di superfici coperte da materiali non nocivi e con pavimenti tali da consentire il deflusso dell'acqua di lavaggio, muniti di griglie di scarico posizionate all'esterno dell'area di confinamento;
- c) di superfici scoperte per ospitare e far sgambare gli animali ;
- d) di recinti o paddok per consentire la più ampia possibilità di movimento, di socializzazione e di espressione dei loro bisogni etologici;
- e) spazi adeguati per cure, interventi e degenza di animali incidentati o feriti .

2. Il canile deve essere provvisto di box singoli e/o collettivi, di dimensioni a norma di legge, per un terzo coperti e ombreggiati perimetralmente con idonea alberatura sempreverde, costruiti con materiali atti a soddisfare le esigenze igieniche, facilmente

disinfettabili e disinfestabili, provvisti di bocchetta d'acqua potabile erogata permanentemente o

contenitori di acqua potabile in numero sufficiente per i cani presenti, di ciotola in acciaio inossidabile per gli alimenti – fissa o mobile e lavata quotidianamente - di pedane rialzate o di cucce, e di box d'isolamento per ospitare cani morsicatori o affetti da particolari malattie da tenere in osservazione, così come prevede il regolamento veterinario.

3. In ogni caso le aree di ricovero degli animali devono essere dotate di accorgimenti infrastrutturali (pedane, scale, passerelle, etc ...) o anche materiali e tali da ottenere l'arricchimento ambientale dello spazio vitale dell'animale.

4. Deve, inoltre, disporre di:

a) attrezzature adeguate al fabbisogno.

b) presenza in loco di un medico veterinario libero professionista o ambulatorio veterinario di riferimento.

c) un box allestito allo scopo, dove si potranno esercitare l'assistenza sanitaria e un servizio di primo soccorso per gli animali feriti o malati ospiti del canile stesso e provvisto di idonea strumentazione e attrezzatura.

d) locali per degenza dei randagi sottoposti a sterilizzazione.

e) adeguata cella frigorifera per il temporaneo stoccaggio degli animali morti per il successivo smaltimento in accordo alla vigente normativa, o comunque di pronto intervento per il trasporto immediato presso inceneritori regolarmente autorizzato.

f) Zona destinata ai cuccioli adeguatamente riparata e idonea alle esigenze degli stessi.

5. In ogni caso n. 2 box devono essere riservati per particolari esigenze igienico-sanitarie o di pericolo pubblico segnalate dal Servizio veterinario dell'ASP n.8.

6. L'alimentazione sarà indicata, per qualità–composizione e capacità organolettiche, dal libero professionista veterinario della struttura, in relazione alla necessità del soggetto, adulto o cucciolo, con mangimi completi disponibili in commercio e di buona qualità, adeguatamente alternati secondo una dieta bilanciata.

7. I ricoveri di animali fatti in proprio dall'affidatario, in aggiunta ai posti richiesti dall'amministrazione comunale, devono essere compatibili con la capacità ricettiva autorizzata dagli organi sanitari competenti.

8. Gli animali catturati nel territorio comunale di Avola, dovranno essere tenuti separatamente da altri cani ricoverati nella struttura per conto di altri Enti o per la ditta stessa e sarà loro dedicata una sezione specifica della struttura.

9. La zona adibita a isolamento deve avere le caratteristiche di una struttura chiusa con ambiente controllato e deve consentire la custodia, l'osservazione e la cura individuale dei soggetti ospitati.

ART. 6 – COMPITI DELL'AFFIDATARIO

1. L'affidatario si fa carico di:

a) Effettuare la cattura dei cani segnalati e il loro trasporto presso il canile secondo sistemi indolori e secondo le metodologie previste dalla legge, ricorrendo a sostanze narcotizzanti

qualora necessario, al prezzo di € 50,00 IVA compresa a cattura per la durata della convenzione;

b) Trasportare andata e ritorno, nei casi previsti, gruppi di animali all'ambulatorio comunale di Anagrafe canina per la sterilizzazione e viceversa, al prezzo di € 20,00 a trasporto A/R IVA compresa;-

c) Trasportare a propria cura e sospese per lo smaltimento, a norma di legge, gruppi di carcasse animali o singoli, deceduti nella struttura, fino ad un massimo di n. 30 trasporti nell'arco temporale della durata della convenzione e dietro presentazione all'ufficio comunale di copia del modello DDT - CE/1774/2002 -.Il prezzo di detto servizio è compreso nell'onere di smaltimento.

d) Effettuare il trasporto – solo andata – di gruppi di animali, o singoli, nei casi di re immissione, provvedendo, anche in collaborazione con gli animalisti, all'inserimento dei cani nei siti stabiliti al prezzo di € 10,00 IVA compresa;

e) Provvedere al mantenimento e alla somministrazione giornaliera dei pasti, alla disponibilità quotidiana di acqua pulita, alla rimozione delle deiezioni e della sporcizia dagli alloggi e alla toilettatura;

f) Provvedere con una adeguata assistenza sanitaria al periodo di degenza degli animali sterilizzati ,compreso delle spese per i farmaci utilizzati per il decorso post operatorio.

g) Sostenere gli oneri relativi alle spese per l'effettuazione delle prestazioni sanitarie nonché, in genere, per i farmaci, i vaccini e il materiale ambulatoriale che si rendessero necessari per interventi terapeutici o chirurgici in loco.

h) Effettuare periodiche disinfestazioni per i parassiti esterni e trattamenti antiparassitari;

i) Garantire la somministrazione dei farmaci e vaccini e l'esecuzione di interventi chirurgici, qualora necessari;

j) Segnalare, in tempi brevissimi, tramite il veterinario libero professionista della struttura i casi di malattie e sofferenze dei cani ospitati che, se incurabili, saranno soppressi in modo esclusivamente eutanasico dal servizio veterinario dell'ASP, previa autorizzazione sindacale.

k) Effettuare all'atto della cattura gli adempimenti necessari per identificare l'animale ed ottemperare immediatamente all'obbligo dell'iscrizione all'anagrafe canina, se randagio e, nel caso il randagio risultasse già microchippato e sterilizzato, l'animale verrà ricoverato e previo controllo sanitario favorevole del veterinario dell'ASP va rimesso subito in libertà;

l) Assicurare il controllo sanitario degli animali in raccordo con le strutture sanitarie pubbliche competenti;

m) Registrare su apposite schede tutti gli elementi ritenuti validi per l'identificazione del cane catturato, quali: a) la data di ingresso, di affidamento, di decesso, di restituzione - se di proprietà e di re immissione; b) il trattamento sanitario praticato; c) le caratteristiche somatiche; d) il numero di matricola del canile; e) i dati individuali dell'anagrafe canina tramite microchip ;

n) Fornire copia delle predette schede identificative degli animali, predisposte dal canile, all'ufficio comunale competente nonché copia delle schede cliniche con l'indicazione delle

patologie riscontrate e le terapie prescritte ed applicate, validate dai veterinari dell'ASP in uno ai farmaci consigliati ed utilizzati;

o) Trasmettere, tempestivamente, le schede di adozione, di decesso o di re immissione all'ufficio comunale competente, non appena tali eventi si verificano, complete dei dati identificativi (n. matricola canile e n. di codice identificativo del cane, data dell'adozione e dati dell'adottante, data e causa del decesso, data e sito di re immissione ed eventuale nominativo di responsabile).

2. Sarà cura della ditta, affidataria del servizio, inoltre:

a. Garantire un numero adeguato di unità di personale nella misura di almeno n. 1 addetto ogni 100 cani ricoverati per l'espletamento delle attività necessarie. I nominativi degli operatori utilizzati devono essere comunicati al Comune con apposito elenco da aggiornare in caso di variazione.

b. Disporre l'apertura al pubblico della struttura, al fine di favorire le adozioni degli animali ivi ospitati, almeno 4 ore al giorno, compresi i festivi e con almeno tre aperture settimanali pomeridiane.

c. Dimostrare la disponibilità nella struttura del veterinario libero professionista .

d. Predisporre iniziative, con cadenza TRIMESTRALE, per l'esposizione dei cani al fine di incentivare le pratiche di adozione, dando la precedenza ai cuccioli di cane che devono essere adottati nel più breve tempo possibile dal loro ingresso nel canile, coinvolgendo le associazioni animaliste e dandone opportuno avviso all'ufficio competente.

e. Indicare, su sito Internet (se esistente) e con apposita tabella segnaletica viaria, che il canile è in convenzione con il Comune di Avola per il servizio di che trattasi.

f. Permettere l'accesso regolamentato nella struttura (attraverso la predisposizione di un apposito regolamento di accesso ai non addetti ai servizi) ai responsabili volontari delle associazioni zoofile e animaliste riconosciute o iscritte all'albo regionale delle associazioni, preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani come prevede l'art.2, co. 370 della legge n.244\2007, nonché per il controllo della gestione della struttura ai sensi dell'art.13 della l.r. n.15\2000.

g. Assicurare la reperibilità ed effettività del servizio nell'arco delle 24 ore giornaliere compresi i giorni festivi, istituendo a tal uopo un numero verde che dovrà essere divulgato alle autorità competenti.

h. Assicurare un periodo adeguato di sgambamento per tutti i cani, da effettuarsi con il criterio della turnazione per gruppi di animali, per compatibilità fra gli stessi e tenendo conto del numero dei soggetti lasciati in libertà con gli spazi disponibili.

i. Disporre di un numero adeguato di personale competente all'accalappiamento e preparato professionalmente nonché di automezzi idonei.

ART.7 – MODALITA' RICOVERI

1. La cattura e il ricovero sono assunti in relazione alla richiesta di intervento che perverrà al Comando di P.M. o al competente ufficio comunale e/o ufficio Veterinario, fatto salvo quanto espresso dal successivo comma.

2A. cane morsicature effettuerà tempestivamente una verifica, in loco, tramite una pattuglia di P.M. la quale, accertata la necessità della cattura, anche congiuntamente ai servizi veterinari dell'ASP n.8, la segnalerà alla ditta e farà seguire apposito rapporto indirizzato all'ufficio competente;

2B. cane traumatizzato o incidentato , dopo aver accertato la circostanza, disporrà tempestivamente il ricovero presso la ditta e comunicherà l'avvenuta disposizione all'ufficio competente;

2C. cane circolante in branco e pericoloso per l'incolumità pubblica o la viabilità dopo aver accertato la circostanza, disporrà il ricovero presso la ditta e procederà contemporaneamente ad informare l'ufficio competente;

2D. cane portatore di evidenti malattie che potrebbero essere potenzialmente pericolose per la salute dell'uomo, avvalendosi della collaborazione del servizio veterinario dell'ASP n.8 disporrà il ricovero presso la ditta e comunicherà l'avvenuta disposizione all'ufficio competente.

2E. Cane in evidente stato costrizione a cui viene impedita capacità di movimento e sostentamento, verificata la circostanza si disporrà per il ricovero presso la struttura convenzionata comunicando l'evento all'ufficio competente che provvederà all'emissione dell'ordinanza sindacale.

3. I superiori interventi, qualora le presenze in canile superino il numero concordato di 60 cani, sono formalizzati con appositi provvedimenti sindacali dall'ufficio competente .

4. La ditta comunicherà tempestivamente all'ufficio comunale l'avvenuta cattura e il giorno da cui decorre il ricovero dell'animale.

ART. 8 –

PREVENZIONE, PROTEZIONE E TUTELE AI FINI DELLA SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

L'affidatario è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare:

1 dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette, inclusa la sorveglianza sanitaria con le vaccinazioni previste;

2 dovrà trasmettere al Comune, Settore 8 - Randagismo, copia del documento di valutazione del rischio di cui agli art. 17 e 28 del D. Lgs. n. 81/08 o, nei casi previsti, copia del piano operativo di sicurezza di cui agli art. 89 e 96 del medesimo decreto, allegando formale dichiarazione di aver adempiuto ai disposti del suddetto decreto ed impegnandosi ad effettuare gli aggiornamenti ogni volta che mutino le condizioni del luogo di lavoro/cantiere ovvero i processi lavorativi seguiti.

3 dovrà, inoltre, provvedere all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni vigenti in materia di assicurazioni sociali, infortuni sul lavoro ecc. ed, in particolare, adottare tutti i provvedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

L'appaltatore, oltre che della sicurezza dei propri dipendenti, è direttamente e pienamente responsabile della sicurezza del pubblico che accede alle proprie strutture: in tal senso dovrà adottare adeguate misure di sicurezza atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi.

Successivamente all'aggiudicazione dell'appalto e prima dell'inizio del servizio, l'appaltatore dovrà provvedere ad ottemperare a quanto previsto dall'art. 26 del D. Lgs. 81/08, secondo le modalità che saranno definite dalla stazione appaltante.

In particolare, l'affidatario dovrà produrre la documentazione e predisporre l'elenco delle attrezzature, mezzi d'opera, veicoli e quant'altro intenda usare per la prestazione dei servizi nei luoghi di esecuzione dell'appalto, e consegnarlo al Comune insieme all'autocertificazione. Tutte le attrezzature di cui sopra dovranno essere idoneamente certificate e sottoposte alle verifiche ed alle manutenzioni previste dal costruttore e/o da specifica norma di legge.

Nei luoghi di esecuzione delle attività dovranno essere sempre disponibili alla consultazione dei propri dipendenti copia dei libretti di uso e manutenzione delle attrezzature, mezzi d'opera, veicoli e quant'altro utilizzato dall'affidatario per l'esecuzione dell'appalto, completi di certificazioni attestanti la conformità alle normative, la regolare manutenzione e l'eventuale verifica periodica effettuata ed eseguita secondo le modalità prescritte dalla legge.

Il personale della ditta aggiudicataria, nell'ambito dello svolgimento dell'attività sul territorio comunale ed all'interno della propria struttura, quando queste sono aperte al pubblico, dovrà esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

ART. -9 – PROCEDIMENTO DI SPESA

1. La liquidazione del corrispettivo avverrà, ogni mese, secondo la fatturazione che l'affidatario consegnerà all'amministrazione comunale.

2. Per gli animali ricoverati, per motivi indifferibili ed urgenti, su specifico provvedimento sindacale e al di fuori del numero previsto dalla presente convenzione, verrà presentata fatturazione separata.

3. I superiori documenti contabili dovranno essere corredati da prospetto riepilogativo contenente il numero di matricola del canile, il n. di scheda anagrafica e di microchip di ogni singolo animale, la data di ingresso e quella di uscita (specificando se per adozione, decesso o se di proprietà), il totale di ognuno dei giorni di permanenza nel canile, gli estremi dei provvedimenti comunali che autorizzano i ricoveri per gli animali extra convenzione.

4. Prospetti riepilogativi contenenti gli stessi dati di cui al comma precedente e copia delle schede anagrafiche verranno trasmessi mensilmente al Comune per le opportune verifiche conseguenti alla movimentazione degli animali nella struttura.

5. I costi di mantenimento dei cani che risultano essere di proprietà andranno imputati invece ai legittimi proprietari secondo le tariffe previste dall'art.4 del D.Pres. reg. 12-1-2007 n.7.

Al riguardo la ditta affidataria trasmetterà all'ufficio comunale, che ne effettuerà verifica, l'importo totale delle spese sostenute dal proprietario dell'animale, per singole voci dettagliate, con relativa copia di ricevuta di pagamento delle somme versate.

ART.10 – RISERVE E PENALITA'

1. L'amministrazione comunale si riserva il diritto di accertare, a mezzo dei propri uffici o del servizio veterinario dell'ASP n.8, gli adempimenti di cui agli articoli precedenti,

compresa la verifica del numero degli animali effettivamente presenti, in relazione alle comunicazioni in possesso del Comune e delle schede identificative tenute dall'affidatario.

2. Se il numero delle unità canine effettivamente presenti dovesse essere inferiore a quello risultante dai dati in possesso dell'amministrazione comunale, oltre al mancato pagamento della retta, sarà applicata una penale pari a tre volte la retta stessa, riferita al trimestre corrente e complessiva degli oneri dei cani in convenzione ed extra convenzione.

3. Qualora la ditta affidataria non predisporrà, nell'arco temporale della convenzione, neppure una iniziativa espositiva di cui al comma 2, lett. d dell'art.6 senza darne avviso all'ufficio competente si applicherà la penale di € 500,00.

4. Sono considerate quali gravi inadempienze:

“ Ritardo nell'inizio del servizio nei termini stabiliti;

“ Mancato o ritardato intervento ad ogni richiesta dell'autorità comunale;

“ Mancata comunicazione al Servizio veterinario dell'ASP n. 8 dell'avvenuta cattura dell'animale per la registrazione all'anagrafe canina o per l'apposizione del codice identificativo;

“ Mancata comunicazione al Comune del decesso o dell'affidamento degli animali;

“ Mancato rispetto dei requisiti igienici e nutrizionali ritenuti idonei dal servizio veterinario pubblico.

“ Mancato intervento medico-sanitario sui cani appena catturati o già ospiti della struttura.

5. Nessun risarcimento danni potrà essere richiesto dalla ditta appaltatrice per cause derivanti dalla mancata o minore richiesta del servizio in questione.

ART.11 – RISOLUZIONE CONTRATTO

In caso di grave e ripetuta inottemperanza dell'affidatario a quanto previsto dal presente capitolato, e previa diffida, il Comune può promuovere la risoluzione del contratto, con incameramento della cauzione definitiva, salvo maggiori danni.

ART.12 – REQUISITI IMPRESA

L'affidatario deve avere i seguenti requisiti:

a) Essere iscritto alla Camera di Commercio per l'attività di cattura, ricovero, cura e mantenimento di animali;

b) Essere in possesso di locali idonei ricadenti nell'ambito di operatività dell'Azienda A.S.P.. n.8 e congrui alle necessità richieste, autorizzati sotto il profilo igienico-sanitario e urbanistico dalle competenti autorità, aventi le caratteristiche di cui all'art. 5 del presente capitolato.

ART. 13 - CONTROVERSIE

Il giudizio su eventuali controversie è di competenza del Foro di Siracusa.

Avola

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 8
(Geom. Antonino Romano)